CAMERA DEI DEPUTATI N. 1074

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CACCAVALE

—

Ordinamento della professione di traduttore e interprete e istituzione del relativo albo

Presentata il 1° agosto 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Già nelle precedenti legislature furono presentate proposte di legge volte a istituire l'ordine professionale dei traduttori e degli interpreti.

Nella consapevolezza dell'importanza del problema della traduzione e dell'interpretariato pienamente messo in evidenza dagli organismi internazionali, appare oggi opportuno e necessario presentare una nuova proposta di legge per l'ordinamento complessivo di queste professioni che tenga conto delle istanze delle associazioni rappresentative della categoria: AITI (Associazione italiana traduttori e interpreti), AIIC (Associazione internazionale interpreti di conferenza) e Assointerpreti (Associazione internazionale interpreti di congresso professionisti).

La nostra vita politica, economica, sociale e culturale, permeata di rapporti con altre realtà linguistico-culturali, e la creazione del Mercato unico europeo, con il crescente intensificarsi degli scambi, impongono un adeguamento delle leggi al contesto europeo.

Gli Stati hanno l'obbligo di ammissione e di controllo delle nuove professioni, ove queste rivestano i caratteri della specificità, dell'attinenza all'interesse pubblico e dell'esigenza della qualità, e ancor più quando siano vitali per l'efficienza dei rapporti internazionali.

A fronte di queste realtà, in Italia l'esercizio della professione di traduttore e di interprete attende ancora una regolamentazione adeguata. A tale esigenza, nel duplice intento di garantire una maggiore tutela ai lavoratori impegnati nel settore e un più sicuro affidamento agli utenti quanto alla qualità dei servizi di traduzione e interpretazione, intende rispondere la presente iniziativa legislativa con l'istituzione dell'ordine dei traduttori e degli interpreti e la disciplina del relativo ordinamento professionale.

La proposta di legge è, peraltro, ispirata alla logica di assicurare un'adeguata valorizzazione e definizione delle diverse competenze ricomprese nella professione e tiene conto dell'esistenza nell'ordinamento di titoli di studio qualificanti. Risponde al legittimo interesse a un'immagine affidabile e non costituisce deroga ad altri albi già esistenti. Risolve al tempo stesso il grave problema dei traduttori giurati e dei traduttori e interpreti consulenti tecnici del giudice, che svolgono nell'ordinamento funzioni delicatissime senza essere sottoposti ad alcun controllo.

Si è così previsto di articolare l'albo in tre distinti elenchi relativi rispettivamente ai traduttori, agli interpreti di conferenza e agli interpreti di trattativa.

Per quanto riguarda i traduttori, la specificità della professione è stata individuata nella trasposizione per iscritto di testi da una lingua a un'altra, distinguendo la figura del traduttore professionista da altre figure quali il corrispondente in lingue estere. L'articolo 1, comma 6, della proposta di legge esenta inoltre dall'obbligo di iscrizione all'albo coloro che effettuino traduzioni cui si applichi l'articolo 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativa al diritto d'autore. La figura del traduttore professionista è in tal modo distinta anche da quella del traduttore per l'editoria cui sono assimilabili tutti coloro che, firmando un contratto di edizione di una traduzione, volgono in altra lingua un'opera destinata alla pubblicazione.

Per quanto concerne gli interpreti la previsione all'interno dell'albo di due diversi elenchi, relativi rispettivamente agli interpreti di conferenza e agli interpreti di trattativa, è stata suggerita dall'esigenza di valorizzare adeguatamente l'interpretariato di conferenza, caratterizzato dalle competenze complesse richieste dalla piena padronanza delle tecniche di interpretazione simultanea e consecutiva. L'articolo 1, comma 6, provvede inoltre a distinguere gli interpreti professionisti dalla figura dell'interprete turistico prevista dall'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

L'articolo 2 della proposta di legge subordina l'iscrizione nei diversi elenchi dell'albo al possesso di precisi requisiti (cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili, residenza nel territorio della Repubblica), oltre al superamento dell'esame di abilitazione alla professione e al compimento di un periodo di praticantato. Da segnalare che il comma 2 dell'articolo 2 prevede la possibilità di prescindere dal possesso della cittadinanza italiana e dei diritti civili per l'iscrizione all'elenco degli interpreti di conferenza, in considerazione del fatto (derivante dalla natura stessa delle competenze linguistiche richieste per tale attività) che parte dei professionisti operanti nel nostro Paese che assicurano l'interpretazione dall'italiano verso le diverse lingue straniere non sono cittadini italiani né, spesso, di altro Stato comunitario.

L'articolo 3 demanda a un regolamento ministeriale, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la definizione dei programmi e delle modalità di ammissione e svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione professionale.

L'articolo 4 definisce i criteri per la classificazione delle competenze linguistiche.

L'articolo 5 impone ai traduttori e agli interpreti l'obbligo del segreto professionale.

Gli articoli da 6 a 13 disciplinano le modalità di elezione, i compiti e l'articolazione interna del Consiglio dell'ordine. Si è a tal proposito prevista l'articolazione del Consiglio in due sezioni, una relativa ai traduttori, l'altra agli interpreti. A ciascuna delle due sezioni la legge affida, con riferimento agli iscritti all'albo compresi nei rispettivi elenchi, la tenuta dell'albo professionale e le proposte relative alle tariffe professionali. Le altre attribuzioni, riguardanti il governo generale dell'ordine, sono di competenza del Consiglio dell'ordine a sezioni riunite.

L'articolo 14 attribuisce al Ministro di grazia e giustizia l'alta vigilanza sull'ordine.

Con gli articoli da 15 a 18 sono infine dettate le norme relative alla prima formazione dell'albo. Per quanto concerne la disciplina transitoria per l'iscrizione all'albo, in attesa dell'attuazione delle disposizioni sull'esame di Stato, l'articolo 15 considera equipollente al requisito del superamento dell'esame di abilitazione e dell'espletamento del periodo di praticantato il possesso da parte degli interessati di un titolo di studio congiunto con l'effettuazione di un determinato periodo di attività pratica specifica; è stata prevista una deroga relativamente alle lingue di scarsa diffusione. Anche per la prima formazione dell'albo, si specifica la classificazione delle competenze linguistiche.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Albo professionale dei traduttori e interpreti).

1. È istituito l'ordine professionale dei traduttori e interpreti, al quale appartengono: i traduttori, gli interpreti di conferenza e gli interpreti di trattativa, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo.

2. L'ordine professionale dei traduttori e interpreti è persona giuridica di diritto pubblico ed esercita le funzioni di tenuta dell'albo e quella relativa alla disciplina degli iscritti.

3. Sono traduttori coloro che traspongono per iscritto un testo da una lingua ad un'altra. Sono interpreti di conferenza coloro che assicurano l'interpretazione in occasione di congressi, conferenze, convegni, riunioni e incontri utilizzando le tecniche di interpretazione, simultanea e consecutiva, come definite a livello internazionale. Sono interpreti di trattativa coloro che assicurano la comunicazione informale per piccoli gruppi di partecipanti con esclusione della tecnica di traduzione simultanea.

4. È ammessa l'iscrizione a più di un elenco.

5. L'iscrizione all'albo è obbligatoria per l'esercizio della professione. È consentita l'effettuazione di prestazioni di carattere occasionale, in relazione a specifici impegni, da parte di traduttori e interpreti non iscritti all'albo e residenti all'estero, purché, se traduttori, siano iscritti nel corrispondente albo dello Stato di provenienza, o, in mancanza di questo, alle associazioni di categoria aderenti alla Federazione internazionale dei traduttori (FIT-UNESCO).

6. Sono esentati dall'obbligo di iscrizione all'albo coloro che effettuano traduzioni cui si applichi l'articolo 4 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e coloro che eserci-

tano l'attività di interprete turistico di cui all'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

7. L'iscrizione all'albo dei traduttori e degli interpreti non esclude l'iscrizione ad altri albi professionali.

ART. 2.

(Iscrizione all'albo).

1. L'iscrizione all'albo avviene a seguito di istanza, rivolta alla sezione competente del Consiglio dell'ordine di cui all'articolo 6. Possono ottenere l'iscrizione all'albo coloro che risultano in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o italiano appartenente a territori non uniti politicamente alla Repubblica italiana, ovvero essere cittadino di uno Stato membro della Comunità europea o di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità attestato dal Ministero degli affari esteri;

b) godimento dei diritti civili;

c) abilitazione all'esercizio della professione;

d) residenza nel territorio della Repubblica italiana;

e) compimento di un periodo di pratica, conformemente al regolamento di cui all'articolo 3 e alle norme deontologiche stabilite dal Consiglio dell'ordine.

2. Per l'iscrizione all'albo relativamente all'elenco degli interpreti di conferenza si prescinde dai requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1.

ART. 3.

(Esame di Stato).

1. I programmi e le modalità di ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio rispettivamente dell'attività di traduttore, dell'attività di interprete di conferenza e di interprete di trattativa sono determinati con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti sezioni del Consiglio dell'ordine di cui all'articolo 6 della presente legge, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

ART. 4.

(Formazione degli elenchi).

1. I traduttori, gli interpreti di conferenza e gli interpreti di trattativa che abbiano superato l'esame di Stato sono iscritti nei rispettivi elenchi con la specifica delle lingue in cui hanno dimostrato di avere competenza secondo la seguente classificazione: lingua madre o equivalente (lingua A), altre lingue attive (lingue B – si traduce o interpreta da e verso quelle lingue) e lingue passive (lingua C – si traduce o interpreta da quelle lingue verso le lingue A o B e non viceversa).

ART. 5.

(Obbligo del segreto professionale).

1. I traduttori e gli interpreti hanno l'obbligo del segreto professionale. Nei loro confronti si applica l'articolo 200 del codice di procedura penale.

ART. 6.

(Consiglio nazionale dell'ordine).

1. È istituito il Consiglio nazionale dell'ordine dei traduttori e degli interpreti, con sede presso il Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Consiglio nazionale dell'ordine professionale dei traduttori e interpreti, di seguito denominato « Consiglio dell'ordine », dura in carica tre anni ed è articolato in due sezioni, i membri delle quali sono eletti rispettivamente dagli iscritti nell'elenco dei traduttori e dagli iscritti

negli elenchi degli interpreti di conferenza e degli interpreti di trattativa. Alla prima sezione sono assegnati sette membri. Alla seconda sezione sono assegnati dieci membri di cui sette appartenenti all'elenco degli interpreti di conferenza e tre appartenenti all'elenco degli interpreti di trattativa; in caso di parità prevale il voto del presidente. Ciascuna delle due sezioni elegge nel proprio seno un presidente che esercita le funzioni di vicepresidente dell'ordine, il Consiglio a sezioni riunite elegge un presidente, un segretario e un tesoriere.

3. Ciascuna delle due sezioni del Consiglio dell'ordine esercita, con riferimento agli iscritti all'albo compresi nei rispettivi elenchi, le seguenti attribuzioni:

a) cura la tenuta dell'albo professionale, per quanto concerne gli elenchi di competenza, provvedendo alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettuando la relativa revisione almeno ogni due anni;

b) propone le tabelle delle tariffe minime degli onorari professionali, armonizzandole con quelle internazionali, da approvarsi annualmente con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

4. Il Consiglio dell'ordine esercita a sezioni riunite le seguenti attribuzioni:

a) adotta i provvedimenti disciplinari;

b) predispone ed aggiorna il codice deontologico e lo sottopone all'approvazione, per *referendum*, agli iscritti;

c) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette;

d) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, alla gestione del suo patrimonio mobiliare e immobiliare nonché alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

e) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;

f) provvede alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e giustizia, nonché al Procuratore della Repubblica di Roma;

g) determina i contributi annuali da corrispondere dagli iscritti all'albo, nonché le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse debbono essere contenuti nei limiti necessari a coprire le spese per una regolare gestione dell'ordine;

h) designa, su proposta delle rispettive *sezioni, i rappresentanti dell'ordine* negli enti e nelle commissioni a livello nazionale;

i) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale.

ART. 7.

(Riunione del Consiglio dell'ordine e delle sezioni del Consiglio).

1. Il Consiglio dell'ordine è convocato dal presidente almeno una volta ogni sei mesi, e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia richiesto da almeno sette dei suoi membri, da almeno un quarto degli iscritti all'albo o da una delle due sezioni. Ciascuna sezione del Consiglio è convocata dal rispettivo presidente almeno una volta ogni tre mesi, e comunque ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia richiesto, per la sezione dei traduttori, da almeno tre membri, e per la sezione degli interpreti, da almeno quattro membri.

ART. 8.

(Attribuzioni del presidente del Consiglio dell'ordine e del presidente delle sezioni del Consiglio dell'ordine).

1. Il presidente del Consiglio dell'ordine esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge ovvero dal Consiglio. Egli ha la rappresentanza dell'ordine.

2. Il presidente di ciascuna sezione del Consiglio dell'ordine esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge ovvero dal Consiglio. Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.

ART. 9.

(Scioglimento del Consiglio dell'ordine).

1. Il Consiglio dell'ordine e ciascuna delle sue sezioni possono essere sciolti qualora, richiamati all'osservanza dei propri doveri, persistano nel violarli, ovvero se ricorrano altri gravi motivi. Inoltre possono essere sciolti su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo degli iscritti.

2. In caso di scioglimento del Consiglio dell'ordine o di una delle sue sezioni, le rispettive funzioni sono esercitate da un commissario straordinario, il quale dispone, entro novanta giorni dalla data dello scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione dei membri delle due sezioni o di una sola di esse.

3. Lo scioglimento del Consiglio dell'ordine o di una delle sue sezioni e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, emanato entro trenta giorni dal verificarsi dei casi di cui al comma 1.

4. Il commissario ha la facoltà di nominare, tra gli iscritti nell'albo, un comitato composto da un numero di membri da due a sei, uno dei quali con funzioni di segretario, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10.

(Ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio dell'ordine e delle sezioni, nonché in materia elettorale).

1. Le deliberazioni del Consiglio dell'ordine e delle sezioni, nonché gli atti relativi allo svolgimento delle operazioni elettorali ed alla proclamazione dei risultati possono essere impugnati dinanzi al tribunale di Roma, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica.

ART. 11.

(Termine per la presentazione dei ricorsi).

1. I ricorsi di cui all'articolo 10 sono proposti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.

2. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

ART. 12.

(Decisioni sui ricorsi).

1. Sui ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio dell'ordine e delle sezioni, di cui all'articolo 10, il tribunale competente provvede in camera di consiglio sentiti il pubblico ministero e l'interessato.

2. Contro la sentenza del tribunale gli interessati possono ricorrere alla corte d'appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al tribunale.

ART. 13.

(Elezione delle sezioni del Consiglio dell'ordine).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro di

grazia e giustizia, sono determinate le norme per l'elezione delle due sezioni del Consiglio dell'ordine.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 sono emanate le norme relative ai procedimenti riguardanti l'iscrizione e la cancellazione dall'albo e quelli in materia disciplinare, che devono essere regolati in modo da assicurare la tutela dei diritti degli interessati e la difesa degli incolpati.

ART. 14.

(Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia).

1. Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sull'ordine nazionale dei traduttori e degli interpreti.

ART. 15.

(Norme transitorie per l'iscrizione all'albo).

1. Sino a quando non sono attuate le disposizioni sull'esame di Stato di cui all'articolo 3, sono considerati equipollenti al requisito di cui alle lettere *c)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 2:

a) per i traduttori:

1) diploma di laurea in traduzione conseguito presso una università o istituto universitario italiano, ovvero diploma di laurea in traduzione equipollente conseguito presso una università straniera, e un'esperienza professionale di almeno un anno comprovata dall'esecuzione di almeno 500 cartelle dattiloscritte;

2) altro diploma di laurea conseguito presso una università o istituto universitario italiano, ovvero diploma di laurea equipollente conseguito presso una università straniera, ovvero diploma di traduttore o interprete conseguito alla fine di un corso triennale presso una università o istituto universitario o presso scuole di livello superiore per traduttori e interpreti equiparate o riconosciute ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697, e due anni di esperienza professionale comprovata

dall'esecuzione di almeno 1.000 cartelle dattiloscritte;

3) diploma di traduttore interprete corrispondente in lingue estere conseguito presso una università italiana o straniera, se equipollente, ovvero diploma di traduttore e/o interprete conseguito alla fine di un corso biennale presso una università o istituto universitario o presso scuole di livello superiore per traduttori e interpreti equiparate o riconosciute ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697, e tre anni di esperienza professionale comprovata dall'esecuzione di almeno 1.500 cartelle dattiloscritte;

4) diploma di scuola media superiore o equiparato e sei anni di esperienza professionale comprovata dall'esecuzione di almeno 3.000 cartelle dattiloscritte;

b) per gli interpreti di conferenza:

1) diploma di laurea in interpretazione conseguito presso una università o istituto universitario italiano, ovvero diploma di laurea in interpretazione equipollente conseguito presso una università straniera, e un'esperienza professionale di almeno due anni comprovata dall'effettuazione di almeno 150 giornate di interpretazione di conferenza;

2) altro diploma di laurea conseguito presso una università o istituto universitario italiano, ovvero diploma di laurea equipollente conseguito presso una università straniera, diploma di interprete conseguito alla fine di un corso triennale presso una università o istituto universitario o presso scuole di livello superiore per traduttori e interpreti equiparate o riconosciute ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697, e tre anni di esperienza professionale comprovata dall'effettuazione di almeno 200 giornate di interpretazione di conferenza;

3) diploma di scuola media superiore o equiparato e sei anni di esperienza professionale comprovata dall'effettuazione di almeno 400 giornate di interpretazione di conferenza;

c) per gli interpreti di trattativa:

1) diploma di traduttore interprete corrispondente in lingue estere conseguito presso una università italiana o straniera, se equipollente, o rilasciato da altre scuole di livello superiore per traduttori e interpreti riconosciute ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 697, ovvero diploma di laurea in discipline diverse rilasciato da università italiane o straniere, e due anni di esperienza professionale comprovata dall'effettuazione di almeno 150 giornate di interpretazione di trattativa;

2) diploma di scuola media superiore o equiparato e quattro anni di esperienza professionale comprovata dall'effettuazione di almeno 300 giornate di interpretazione di trattativa.

2. Per l'iscrizione a ciascuno dei tre elenchi di cui al comma 1, dell'articolo 1, è richiesta la previa iscrizione a una delle associazioni di categoria di cui all'articolo 16, comma 2.

3. Per le lingue di scarsa diffusione i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo sono valutati dalla commissione di cui all'articolo 16.

4. Le lingue sono classificate in lingua madre o equivalente (lingua A), lingue attive (lingue B) e lingue passive (lingue C).

ART. 16.

(Prima formazione dell'albo).

1. Alla prima formazione dell'albo e alla sua tenuta fino all'insediamento del Consiglio dell'ordine provvede una commissione nominata con proprio decreto dal Ministro di grazia e giustizia.

2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato di Corte di cassazione, che la presiede; due magistrati ordinari; due docenti universitari nelle discipline riguardanti la traduzione e l'interpretazione di conferenza designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; tre rap-

presentanti dell'Associazione italiana traduttori e interpreti; due rappresentanti dell'Associazione internazionale interpreti di conferenza; un rappresentante dell'Asso-interpreti.

3. Sono addetti all'ufficio di segreteria magistrati o funzionari del Ministero di grazia e giustizia.

4. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne fa le veci il membro più anziano di età.

5. Le domande di iscrizione all'albo vanno dirette dagli interessati, fino all'insediamento del Consiglio dell'ordine, al Ministero di grazia e giustizia.

6. La commissione delibera con la presenza di almeno cinque membri, compreso il presidente o chi ne fa le veci. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. La commissione, completata la formazione dell'albo, e comunque entro sei mesi dal suo insediamento, lo deposita, nei trenta giorni successivi, presso il Ministero di grazia e giustizia, il quale ne dispone la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* del Ministero stesso.

ART. 17.

(Modalità per la formazione dell'albo).

1. Il Ministro di grazia e giustizia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla nomina della commissione di cui all'articolo 16 e all'emanazione delle disposizioni concernenti le modalità per la prima formazione dell'albo.

ART. 18.

(Commissario straordinario).

1. Entro un mese dal deposito dell'albo, il Ministro di grazia e giustizia nomina un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla tenuta dell'albo fino all'insediamento del Consiglio dell'ordine, nonché di indire l'elezione di detto Consiglio.